

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2262

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MASCIADRI

*Presentata il 5 luglio 1973*

### Istituzione dell'addetto agricolo nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità dell'istituzione dell'addetto agricolo presso le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero è stata ripetutamente avvertita nel passato. Numerose sono state, infatti, le iniziative intraprese in tal senso che tuttavia non hanno finora trovato favorevole accoglimento a causa forse di una certa ma inspiegabile confusione di idee sulle mansioni da affidare a questi futuri rappresentanti, temendo dannose interferenze e conflitti di competenza. Nulla di più infondato: i numerosi addetti agricoli accreditati a Roma dimostrano il contrario in modo lampante.

È ora di rinnovare e superare queste esitazioni se si desidera veramente aggiornarsi con le esigenze nuove e tenere il passo con i tempi: oggi la necessità di istituire un servizio di addetti agricoli è divenuta improrogabile specialmente per i rapporti stabiliti con il « terzo mondo ».

Quasi tutti i paesi maggiormente sviluppati e numerosi altri in via di sviluppo hanno istituito da tempo questo servizio estero e tra questi, in particolare, tutti gli Stati membri del MEC, ad eccezione dell'Italia che risulta tuttora inspiegabilmente carente e non allineata in questo importante settore.

Il paese che possiede un perfetto servizio di addetti agricoli è rappresentato dagli Stati Uniti d'America. Nelle varie capitali del mondo, gli USA hanno non uno ma spesso due, tre « addetti », che sono poi affiancati da esperti agricoli locali. Il dipartimento dell'agricoltura di Washington, attraverso l'opera di questa squadra di tecnici « addetti », possiede una vastissima documentazione e dati aggiornati sull'agricoltura di tutti i paesi del mondo, facilitando così la collocazione all'estero delle eccedenze agricole ed agevolando la bilancia dei pagamenti.

Quante esperienze, dispendiose e inutili, sarebbero state risparmiate all'agricoltura del nostro paese, ad esempio, se fossero state maggiormente conosciute le esperienze fatte, in fase di sviluppo economico, da altri Stati? Del resto l'utilità di un avvicinamento diretto ai problemi dell'agricoltura è testimoniata dalla circostanza che la maggior parte dei paesi moderni ha da molti anni istituito gli addetti agricoli presso le loro ambasciate. Nelle nostre ambasciate presso i paesi più progrediti abbiamo tanti « addetti » per vari servizi, sicché sarebbe tempo ormai di provvedere ad inserirvi anche gli addetti agricoli, comincian-

do almeno dalle capitali dei paesi dell'Europa occidentale (paesi del MEC in particolare) e degli Stati Uniti d'America.

È noto che in questi ultimi anni sono progressivamente aumentate le nostre importazioni di prodotti agricoli ed alimentari ed è parimenti salito il *deficit* della bilancia dei pagamenti: importiamo oggi dall'estero prodotti zootecnici per tre miliardi di lire al giorno. Nel 1972 abbiamo importato prodotti dell'agricoltura per 1.770 miliardi; questo passivo è aggravato da altri 1.225 miliardi per l'importazione dei prodotti di industrie alimentari: totale dunque 3.000 miliardi circa mentre l'esportazione è stata di 1.031 miliardi. Nel primo bimestre del 1973 la bilancia alimentare italiana con l'estero ha fatto registrare un deficit di 309 miliardi di lire. Come fattori base del *deficit* vengono indicati gli aumenti dei prezzi delle derrate di importazione e la crescente incapacità del sistema agricolo a soddisfare la domanda alimentare degli italiani.

A soddisfare le esigenze sopra illustrate si provvede con l'unità proposta di legge, la quale nell'articolo 1 provvede alla istituzione dell'addetto agricolo nel ruolo organico della carriera diplomatica nel Ministero degli affari esteri. Con l'articolo 2 si precisa il tipo di laurea occorrente per l'ingresso in carriera. Nell'articolo 3 si precisano i compiti dell'addetto agricolo che non si limitano al settore degli scambi ed ai problemi per ricerche di mercato ma investono una sfera di azione molto più ampia come quella di instaurare amichevoli relazioni, fondate su frequenti consuetudini di rapporti con gli esponenti del mondo agricolo dei rispettivi paesi; approfondire la conoscenza dei lineamenti di politica agraria dei diversi paesi; instaurare un flusso costante di scambio di esperienze e di conoscenze sui problemi di fondo quali le conquiste della scienza, l'evoluzione della tecnica, l'assistenza agli imprenditori, la loro

formazione professionale, i metodi di divulgazione e di aggiornamento, le prevedibili modificazioni della struttura della locale produzione agricola, la tendenza evolutiva della domanda, il modo in cui nei singoli paesi vengono affrontati e risolti i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, della cooperazione, della ricomposizione fondiaria, della bonifica, assetto e pianificazione territoriale. Nell'articolo 4 si prevede la modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972) al fine di consentire la partecipazione di questi laureati ai relativi concorsi per l'immissione alla carriera diplomatica. L'articolo 5 prevede che l'inquadramento e lo sviluppo di carriera siano uniformati a quello dell'addetto commerciale per analogia: infatti in entrambi i casi si tratta di funzionari laureati, con specifiche e pari responsabilità operative, inquadrati nella stessa carriera direttiva, quale quella diplomatica. Nell'articolo 6 si stabilisce che per la istituzione dei primi quadri sarà indispensabile ricorrere a funzionari in servizio laureati in scienze agrarie con acquisite esperienze specifiche (da reclutare presso i Ministeri dell'agricoltura, del commercio con l'estero e della pubblica istruzione) i quali avranno il delicato compito di predisporre il servizio *ab ovo* e creare tutte quelle condizioni operative favorevoli per la formazione e l'inquadramento dei funzionari che via via verranno ad ampliare e consolidare il servizio. L'articolo 8 prevede che il maggior onere relativo alla istituzione degli addetti agricoli non impegni stanziamenti particolarmente gravosi in considerazione ed in confronto ai risultati e benefici che deriveranno da tale servizio. Inoltre i primi quadri saranno coperti con funzionari già in servizio presso l'amministrazione dello Stato e graduale sarà successivamente l'ampliamento dell'organico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituito l'addetto agricolo nel ruolo organico della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.

## ART. 2.

L'addetto agricolo è il funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in possesso della laurea in scienze agrarie e con specifica competenza tecnico-scientifica ed economica nel ramo.

## ART. 3.

I compiti dell'addetto agricolo sono i seguenti: studio tecnico ed economico delle realtà agricole dei paesi esteri e loro politica agraria; statistiche e ricerche di mercato per la promozione dell'*import-export* dei prodotti agricoli e trasformati e dei mezzi tecnici per la produzione agricola; instaurazione e mantenimento di rapporti di carattere scientifico, tecnico ed economico con gli esperti e gli esponenti del mondo agricolo; assistenza tecnica ed economico-commerciale agli operatori.

## ART. 4.

Il comma terzo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è modificato nel senso che è inclusa, tra le lauree che danno diritto, come requisito base, alla partecipazione ai concorsi per la ammissione alla carriera diplomatica, la laurea in scienze agrarie.

## ART. 5.

L'addetto agricolo sarà inquadrato al grado iniziale della carriera diplomatica con la qualifica di addetto agricolo di seconda classe e con sviluppo di carriera fino al grado di consigliere di ambasciata come dall'allegata tabella. Gli ulteriori eventuali avanzamenti restano disciplinati dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 6.

I posti in organico di addetto agricolo saranno inizialmente coperti da funzionari provenienti dai Ministeri: dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e della pubblica istruzione, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge e che abbiano conseguito l'idoneità nel relativo concorso.

ART. 7.

Le leggi attualmente in vigore che risultino in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge s'intendono abrogate o modificate in senso favorevole ed armonico a questa ultima.

ART. 8.

La copertura finanziaria del maggior onere relativo agli istituendi posti in organico di addetto agricolo sarà annualmente assicurata con gli stanziamenti del bilancio dello Stato previsti per il Ministero degli affari esteri.

TABELLA

NUOVA PIANTA ORGANICA

(Con effetto 1° luglio 1970 decreto ministeriale 10 febbraio 1971, *Gazzetta ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1972).

*Ruolo organico carriera diplomatica*

PARAMETRO	GRADO
825	Ambasciatore:
772	1 <sup>a</sup> classe Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario
742	2 <sup>a</sup> classe Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario
530	Consigliere di ambasciata
426	} Consigliere di legazione
387	
307	Primo Segretario di legazione
257	} Segretario di legazione
190	